



REGOLAMENTO CENTRO GIOVANILE DI CAMPAGNANO DI ROMA P R O V I N C I A D I R O M A

Approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 5.07.2007

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA REGOLAMENTO CENTRO GIOVANILE

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA- OGGETTO

Art. 1

Il Comune di Campagnano di Roma , in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 82 della L.R. 07.06.1999 n. 6 ed in conformità a quanto previsto dallo Statuto nel rispetto delle finalità istituzionali, istituisce il “Centro Giovanile”, che persegue il fine della solidarietà sociale, della promozione della salute, dello sport, della cultura e del tempo libero, oltre che del turismo sociale e culturale e del superamento di tutte le forme di disagio sociale.

Il Centro Giovanile ha sede nell'edificio comunale sito in Campagnano di Roma, **Via San Sebastiano** n°...

Art. 2

Il Centro Giovanile è disciplinato dal presente regolamento e dall'eventuali modifiche regolamentari che si rendessero necessarie per meglio raggiungere specifici rapporti associativi o attività .

Art. 3

La durata del “Centro Giovanile” è illimitata.

Art. 4

Il “Centro Giovanile” è apartitico e si atterrà ai seguenti principi: assenza di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione si propone in particolare:

a) di gestire uno spazio culturale, ricreativo e per il tempo libero, inteso come punto d'incontro per tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Campagnano di Roma , e per le associazioni senza fini di lucro operanti nel territorio, avente lo scopo di concorrere e di educare alla conoscenza reciproca, alla solidarietà e all'integrazione di chi si trova in situazioni di particolare emarginazione o disagio soggettivo e sociale;

- b) di sottoscrivere convenzioni con l'Amministrazione comunale e con altri Enti pubblici per la gestione d'iniziativa coerenti con i fini istituzionali dell'associazione;
- c) organizzare gite, soggiorni e viaggi per i soci;
- d) promuovere attività ludico\motorie;
- e) promuovere e gestire attività di formazione e di segretariato sociale.

Il "Centro Giovanile" si avvale d'ogni altro strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare dell'adesione ad altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Il "Centro Giovanile" potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale, ricreativa turistica e sportiva, e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria per il migliore raggiungimento dei propri fini.

Il "Centro Giovanile" potrà, per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Il "Centro Giovanile" è aperto a chiunque condivida i principi della solidarietà.

Art. 5

Le competenze dell'Assessorato ai Servizi Sociali e Scuola sono:

- procedure ed atti amministrativi connessi all'erogazione dei contributi
- individuare le forme più opportune di relazione e collaborazione con il Centro.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE SOCI

Art. 6

Possono far parte del "Centro Giovanile", in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nel regolamento ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Le adesioni al Centro sono gratuite ed aperte a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori, agli studenti universitari e ai giovani fino a trentacinque anni di età senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale.

Art. 7

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Art. 8

La qualità di socio si perde per:

1. decesso;
2. dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata;
3. espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente regolamento o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati, che abbiano in ogni caso cessato di appartenere al Centro giovanile, non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.
4. I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione.

Art. 9

Sono organi dell'associazione:

1. L'assemblea dei soci;
2. Il Consiglio direttivo
3. Il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente regolamento, obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante, in particolare l'Assemblea ha il compito:

1. di eleggere il Consiglio Direttivo;
2. di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
3. di deliberare sulle proposte di modifiche del regolamento **che in ogni caso devono essere ratificate dalla Commissione Comunale Statuto e Regolamento.**

Art. 11

L'assemblea è convocata dal Presidente del Centro Giovanile presso la sede sociale almeno una volta l'anno entro il mese d'aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal presidente del Centro Giovanile o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione, o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o per mezzo di fax e posta elettronica.

Nella convocazione dovranno essere specificati la data, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima sia d'eventuale seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci regolarmente iscritti.

Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 13

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nel conteggio della maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

L'assemblea è presieduta dal presidente o in sua assenza dal vicepresidente o, in mancanza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto, di norma, di 7 (sette) membri di cui 6 (sei) eleggibili tra i soci. **Dei sei eleggibili almeno tre devono essere maggiorenni.**

E' membro di diritto un ~~rappresentante~~ **impiegato** dell'Assessorato ai servizi sociali del Comune nominato dal Sindaco.

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea in prima convocazione, a scrutinio segreto, in un'unica votazione, con la possibilità per i soci di esprimere non più di tre preferenze; saranno eletti i primi sei per numero di preferenze; in caso di parità si procederà al sorteggio.

Hanno diritto al voto i soci in regola con l'eventuale quota di adesione e che risultino iscritti almeno 30 giorni precedenti alla data in cui vengono indette le elezioni.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento del Centro Giovanile, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea, di predisporre eventuale Regolamento circa gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione, da sottoporre all'assemblea per la sua approvazione in prima convocazione.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri, lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a scrutinio segreto, il presidente, il vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.

Le cariche di presidente, vicepresidente e tesoriere devono essere rivestite da soci maggiorenni

Il segretario avrà solo funzioni di verbalizzante.

Art. 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il rappresentante del Comune dura in carica fino a revoca o decadenza per rinnovo delle cariche elettive.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che, nell'ultima elezione fatta dall'assemblea, seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme con quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni; se si dimette il Presidente, lo stesso deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciamo richiesta scritta almeno due membri del Consiglio.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso d'urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

La convocazione della riunione può essere fatta anche telefonicamente.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

Art. 18

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o, in mancanza di quest'ultimo da altro membro del consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 19

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri sono tenuti dal segretario.

PRESIDENTE

Art. 20

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi, presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci.

Il presidente assume, nell'interesse de Centro Giovanile, tutti i provvedimenti ancorché ricadenti nella competenza del consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferirne al Consiglio in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria del Centro Giovanile e gli potranno essere delegati altri eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione, in particolare compete al presidente:

- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività del Centro Giovanile
- vigilare sulle strutture e sui servizi del Centro Giovanile;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per il Centro Giovanile e per gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture del Centro Giovanile.

Il presidente, sentito il Consiglio direttivo, individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici, determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

TITOLO III° RISORSE ECONOMICHE

Art. 21

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali il Centro Giovanile è rivolto e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

1. da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
2. da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti e organismi pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
3. da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

ESERCIZIO ANNUALE

Art. 22

Gli esercizi annuali si concludono il 31 dicembre d'ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione, entro 1 (mese) mesi dalla chiusura ed inviato entro il mese successivo, in

copia, al Comune di Campagnano di Roma, per conoscenza.

NORME FINALI

Art. 23

Per quanto non contenuto nel presente regolamento, valgono le norme ed i principi del codice civile.